

STATUTO

A.S.S.I. GELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL VIA MAZZARA DEL VALLO
7

Numero REA: CL - 89245

Codice fiscale: 01654780855

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2006 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "C" all'atto del 31 - 10 - 2006 Rep. N.20804/2092	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"A.S.S.I. GELA Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART.1 - (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della L.381/1991 con sede nel Comune di	
	Gela la Società Cooperativa denominata:	
	"A.S.S.I. GELA Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione e sulla	
	cooperazione sociale, si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa, potrà istituire, con delibera degli organi	
	competenti, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del	
	Comune di Gela con semplice decisione dell'organo amministrativo	
	che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio	
	Registro Imprese; spetta invece ai soci decidere il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.	
	ART.2 - (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di	

	recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART.3 - (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa,conformemente all'art.1 della L.381/1991 non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e	
	solidaristico.	
	La società cooperativa è retta e disciplinata dalle disposizioni	
	di legge in materia e dal presente statuto sociale ed ha per	
	scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci	
	lavoratori.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	ART.4 - (Oggetto sociale)	
	Oggetto della Cooperativa sociale sono le attività socio	
	sanitarie ed educative di cui all'art.1, comma 1), punto a)	
	della Legge 8 novembre 1991 n.381 e Legge n.328 dell'8 novembre	
	2003, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei	
	soci cooperatori, e specificatamente la promozione di:	
	- diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;	

	- interventi di prevenzione e assistenza nei casi	di
	maltrattamento e violenza sui minori;	
	iniziative atte a favorire e valorizzare forme	di
	partecipazione, aggregazione e socializzazione fra bambini	ed
	adolescenti;	
	iniziative atte a favorire la cultura dell'accoglienza da parte	
	delle comunità;	
	iniziative atte a favorire la promozione e l'inserimento nella	
	vita attiva di persone con difficoltà di adattamento nella vita	
	sociale derivanti da handicap fisici o psichici;	
	interventi di carattere socio assistenziale, sanitario,	
	infermieristico a favore di anziani.	
	Al fine di cui sopra la Cooperativa ha per oggetto la gestione	
	di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e, di	
	solidarietà sociale, compresi quelli di accudienza ed assistenza	
	domiciliare integrata, nonché servizi di telesoccorso,	
	teleassistenza e videosorveglianza o in comunità, o ovunque	
	resi, in favore degli anziani ed inabili adulti, di	
	tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati	
	psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di	
	disadattamento e di devianza, assistenza ed accudienza	
	scolastica ai bambini disabili, servizi di trasporto sanitari di	
	urgenza ed emergenza a mezzo ambulanza, trasporti sociali a	

	mezzo veicoli speciali, trasporti di emoderivati, nonchè di	
	servizi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia, per gli	
	anziani e per gli handicappati, anche attraverso la gestione di	
	centri polivalenti per l'integrazione sociale quali centri	
	diurni per anziani, case di riposo, case protette, case	
	famiglia, comunità alloggi, centri di accoglienza, centri di	
	aggregazione giovanile, asili nido, ludoteche, centri	
	socio-culturali e ricreativi, palestre ed impianti sportivi,	
	formazione di personale idoneo ai fini sopra enunciati, fruendo	
	anche di eventuali finanziamenti pubblici o privati, nonchè di	
	tutte quelle altre attività connesse che si riterranno opportune	
	per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e	
	con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le	
	operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei	
	confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno	
	ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa	
	la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e	
	l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e	
	partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto	
	analogo od affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto	

	della normativa tempo per tempo vigente.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART.5 - (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci	
	quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le	
	norme della società a responsabilità limitata; se	
	successivamente il numero dei soci diviene inferiore a quello	
	stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine di	
	un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere	
	posta in liquidazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine, specializzazione, possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i	
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	

	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consenta la legislazione italiana.	
	b) soci utenti dei servizi e soci volontari che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà,	
	ai sensi e per gli effetti della L.381/1991.	
	A questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia	
	di lavoro subordinato o autonomo, nè di assicurazioni sociali,	
	ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul	
	lavoro e sulle malattie professionali.	
	I soci volontari possono essere ammessi nella misura massima di	
	metà dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano	
	a società che, secondo la valutazione dell'organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	ART.6 - (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione personale e/o professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere nè inferiore nè	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di	
	cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con	
	l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessi.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione, delibera sulle domande non accolte.	
	L'Organo amministrativo, nella redazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART.7 - (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo.	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci	

	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo	
	amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di	
	carattere fiscale, versamenti costituenti finanziamenti sia	
	fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di	
	risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di	
	legge in materia bancaria e creditizia.	
	ART.8 - (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART.9 - (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo	
	potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto	
	del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	ART.10 - (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	

	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali o che inseriscano il	
	rapporto mutualistico;	
	c) che non osservi il presente statuto, il regolamento sociale,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo	
	con termine di almeno 90 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale nel termine di 60 giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	ART.11 - (Delibere di recesso ed esclusione)	

	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci	
	e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio arbitrale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione.	
	ART.12 - (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	ART.13 - (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	

	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art.12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli	
	aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenti di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e	
	3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società	
	subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art.6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.12.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico, possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il	
	proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.6.	

	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di	
	uno solo fra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.12.	
	ART.14	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.10, lettere b), c)	
	d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche	
	fuori dai limiti di cui art.1243 cod.civ.	

	Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versato, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART.15 - (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote ciascuna di valore non inferiore ne superiore ai limiti di	
	legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art.17 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art.7;	

	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista	
	per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto,	
	ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere	
	ripartire fra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto	
	dello scioglimento della società.	
	ART.16 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art.6,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la società deve scrivere nel libro dei soci	

18 di 31

	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31 gennaio 1992	
	n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando, le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili fra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	ART.18 - (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	

	mutualistica.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	Organi sociali	
	ART.19 - (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il collegio dei sindaci se nominato.	
	ART.20 - (Assemblea)	
	La convocazione dell'assemblea, deve effettuarsi, a cura	
	dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r fax	
	o e.mail (questi ultimi solo nel caso consentano la prova del	
	ricevimento) inviati otto giorni prima dell'adunanza	
	all'indirizzo indicato nel libro soci, contenenti l'ordine del	
	giorno, il luogo, (nella sede sociale o altrove purchè in	
	Italia), la data e l'ora della prima e della seconda	

	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso dalla	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	ART.21 - (Funzioni dell'assemblea)	
	L'assemblea:	
	1 - approva il bilancio e destina gli utili;	
	2 - procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	3 - procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale;	
	4 - determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	5 - approva i regolamenti interni;	
	6 - delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	7 - provvede alle modifiche dello statuto;	
	8 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	

	9 - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla	
	loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	ART.22 - (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	

	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	ART.23 - (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	ART.24 - (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto che non sia Amministratore, Sindaco o	
	dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo, che collaborano	

	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	ART.25 - (Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e dal	
	presidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La	
	nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto	
	da un notaio.	
	ART.26 - (Amministrazione)	
	La società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da tre a	
	cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	consiglio di amministrazione è scelta fra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	

	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice	
	Presidente.	
	ART.27 - (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della società esclusi quelli	
	riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto;	
	l'organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'art.2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o a più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni di	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'organo amministrativo,	
	fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere	
	affinchè i consiglieri siano informati sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno.	
	ART.28 - (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	

	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e.mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	ART.29 - (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art.2386 del cod.civ., purchè la maggioranza resti	
	costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di	
	tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve	
	essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo, gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale,	
	l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono	
	tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla	

	sostituzione.	
	ART.30 - (Compensi degli amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	amministratori investiti di particolari cariche.	
	ART.31 - (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte	
	ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta , nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se	
	nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori	
	generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente, previa apposta delibera	
	dell'organo amministrativo potranno conferire speciali procure	
	per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	

ART.32 - (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

ART.33 - (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,

	sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del	
	Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni	
	dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più	
	diligente.	
	La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia	
	in cui ha sede la società, dell'arbitro nominato.	
	L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni	
	formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta	
	giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo,	
	pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.	
	La presente clausola compromissoria non si applica alle	
	controversie nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART.34 - (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà	
	uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23	

	lett.c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART.35 - (Regolamenti)	
	L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni,	
	richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o	
	altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il	
	funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti	
	verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le	
	maggioranze previste dal precedente art.22.	
	ART.36	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve	
	indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	ART.37 - (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti	
	norme di legge sulle società cooperative.	

31 di 31